

**OGGETTO:** Legge 12/03/99 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – modulistica, criteri e modalità operative finalizzati alla realizzazione di una omogenea procedura di assegnazione ed erogazione dei contributi di cui all’art. 13 della L. 68/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 37 lett. c) della Legge 247 del 2007, diversificati in base alla tipologia di disabilità, da corrispondere ai datori di lavoro privati che hanno proceduto all’assunzione di disabili a tempo indeterminato nell’ambito della Regione Lazio.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** dell’Assessore al Lavoro e Formazione

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazione, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” ed in particolare l’art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

**VISTO** il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: ”Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 07 Agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e s.m.i.;

**VISTO** in particolare l’art. 2 c. 1 della succitata L.R. 38/1998 e s.m.i che prevede che la Regione eserciti funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, direttiva e controllo in materia di politiche attive del lavoro;

**VISTO** in particolare l’art. 2 c. 3 della succitata L.R. n. 38/1998 e s.m.i che prevede l’attribuzione delle funzioni amministrative, relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento, alle province;

**VISTA** la Legge 12 Marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s. m. i.;

**VISTO** in particolare l’art. 13 della succitata Legge 12 Marzo 1999, n. 68, così come sostituito dall’art. 1 comma 37 lett. c) della Legge 247 del 2007, il quale prevede, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all’assunzione, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale dei disabili, come di seguito indicato:

comma1)

a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con *handicap* intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;

comma 2)

ammissibilità' al contributo unicamente per le assunzioni a tempo indeterminato, realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto;

comma 3)

estensione degli incentivi di cui al suindicato comma 1 anche ai datori di lavoro privati, che pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/99, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al succitato comma 2;

**VISTO** l'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede la possibilità di stipula tra gli uffici competenti, i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione (soggetti conferenti) ed i soggetti di cui al comma 4 del medesimo art. 12-bis (soggetti destinatari), di apposite convenzioni, finalizzate all'assunzione di soggetti disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, a fronte del conferimento di commesse di lavoro e contestuale assunzione del soggetto disabile da parte del soggetto conferente;

**VISTO**, in particolare il comma 5, lettera b), dell'art. 12-bis della citata legge n. 68/1999, che prevede la possibilità per il datore di lavoro committente, che allo scadere della convenzione assume il lavoratore disabile dedotto in convenzione, con contratto a tempo indeterminato, di accedere al Fondo con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse;

**VISTA** la Legge regionale 21 luglio 2003 n. 19 concernente Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili e s.m.i.;

**VISTO** il decreto 4 febbraio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha dettato criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;

**VISTI** in particolare l'art. 4 c. 1 e l'art. 5 c. 1 e 2 del succitato decreto 4 febbraio 2010 che prevedono, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome disciplinano il procedimento per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della L. 68/1999, determinando l'entità degli stessi per ciascuna richiesta e che l'erogazione potrà avvenire nell'ambito di tre annualità ed è sempre subordinata alla verifica da parte dei servizi competenti della permanenza del rapporto di lavoro instaurato;

**CONSIDERATO** che le disposizioni in esame hanno inteso incentivare mediante contributo di natura economica, diversificato a seconda della tipologia di disabilità, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nell'anno antecedente all'emanazione, da parte del Ministero del Lavoro, del provvedimento annuale di riparto delle risorse;

**RITENUTO** necessario, nell'ambito della Regione Lazio, adottare la modulistica Allegato A), Allegato B) e l'Allegato C), parti integrante del presente atto, che detta criteri e modalità operative finalizzate alla realizzazione di una omogenea procedura di assegnazione ed erogazione dei contributi, diversificati in base alla tipologia di disabilità, da corrispondere ai datori di lavoro che hanno proceduto all'assunzione di disabili a tempo indeterminato;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

**ACQUISITO** il parere espresso dai tecnici delle Province;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

di approvare, quale parte integrante del presente atto, la modulistica Allegato A), Allegato B) e l'Allegato C) che detta criteri e modalità operative finalizzate alla realizzazione di una omogenea procedura di assegnazione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 13 della L. 68/1999, così come sostituito dall'art. 1 comma 37 lett. c) della Legge 247 del 2007, diversificati in base alla tipologia di disabilità, da corrispondere ai datori di lavoro privati che hanno proceduto all'assunzione di disabili a tempo indeterminato nell'ambito della Regione Lazio.

La presente deliberazione sarà diffusa sul sito internet [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it) e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato a



allegato b



allegato c